

**REGIONE
PIEMONTE***Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica**direzione19@regione.piemonte.it*

Data Torino, 06.02.2004

Protocollo

Allegato "A" alla DGR n° 12-11922 in data 8/2/2004, relativa all' approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di TAVIGLIANO di cui alle DD.CC. n. 06 del 17.03.'01, n. 09 del 11.04.'02, n. 15 del 06.06.'03 e n. 34 del 23.12.'03.

Modifiche introdotte "ex officio"

Azzonamento

Tavv. PR.3, foglio 1 e PR.3 con normativa geologica di idoneità all'utilizzazione urbanistica, foglio 1

L'area a destinazione pubblica che abbraccia l'emergenza religiosa presente lungo la via Botta Angelo Vittorio è da intendersi ricondotta alla destinazione dello strumento urbanistico vigente; giusto quanto rappresentato sulla tav. PR.4 adottata con D.C. n. 34 del 23.12.'03.

Le aree residenziali di completamento ex A.C.04 e di espansione A.E.09 (cfr. tav. PR.3, foglio 1 – adottata con D.C.C. n. 06 del 17.03.'01) si intendono stralciate e ricondotte alla destinazione agricola.

Tavv. PR.3, fogli 1, 2 e 3 e PR.3 con normativa geologica di idoneità all'utilizzazione urbanistica, fogli 1, 2 e 3

Eliminare in legenda il logo afferente la destinazione "Impianti turistici extra-alberghieri esistenti" ed il logo afferente la destinazione "aree assoggettate ad uso pubblico".

Norme Tecniche di Attuazione**Art. 1.1.5**

Stralciare al primo comma, lett. a) il riferimento all'elaborato "PR4 – Vincoli geologici e ambientali in scala 1:5.000": sequenzialmente il successivo elaborato "PR.5" è da intendersi "PR.4".

Art. 1.1.6, ultimo comma

Sostituire la sigla "G" con "SG" dopo "(Serie".

Art. 2.1.11

Sostituire l'intero articolo con lo stesso precedentemente adottato con D.C.C. n. 06 del 17.03.2001.

Art. 2.1.12, ultimo comma

Inserire dopo la dizione "... alla L.R. 21/'98" la seguente specificazione: ", a cui va fatto debito riferimento nel caso di eventuali omissioni e/o di contrasti prescrittivi."

Art. 3.1.1, lett. c)

Inserire in calce la seguente dizione: "Per quanto non evidenziato e/o in contrasto valgono le disposizioni di cui all'art. 21, 1° comma, punto 3) della L.R. 56/'77 e s.m.i."

Art. 3.2.1, p.to 5) Parametri, 2° trattino

Si stralci all'interno della parentesi, dopo il termine, "ampliamenti" la dizione "RE2".

Art. 3.2.2, p.to 3), 3° trattino

Si stralcino le parole "- con le relative distinzioni fra:";
Sostituire la lett. "a)" e la lett. "b)" con: "-".

Art. 3.2.3, p.to 5), parametri

In corrispondenza della voce "rapporto di copertura" sostituire "1/2 superficie libera (SL)" con: "50%".

Art. 3.2.3, p.to 7)

Inserire in calce "Relativamente all'area residenziale di completamento ex A.C.01 (cfr. tav. PR.3, foglio 1, adottata con D.C.C. n. 06 del 17.03.'01) l'ambito edificabile non potrà superare 10 m. di distanza a partire dal confine meridionale dell'area."

Art. 3.3.1, p.to 3), terzo trattino

Sostituire dopo "- ristrutturazione edilizia" le parole "con ampliamento e sopraelevazione (RE2)," con "RE."

Art. 3.3.2, Definizione

Dopo le parole "; parametri uguali a quelli di cui all'art. 3.3.1," sostituire "punto 4)" con "punto 5)".

Art. 3.4.1, p.to 3) 3° trattino

Sostituire ed anteporre a "e/o ampliamento" le parole "(RE1 e RE2) – art. 2.1.5" con: "(REA e REB) – art. 2.1.5".

Art. 3.4.2, p.to 3), 4° trattino

Sostituire, dopo "- ristrutturazione edilizia" le parole "senza modifica ... omissis art. 2.1.5." con: "(REA) art. 2.1.5."

Art. 3.4.2, p.to 3), 5° trattino

Sostituire, dopo "- ristrutturazione edilizia" le parole "con ampliamento e/o sopraelevazione (RE2) art. 2.1.5." con: "(REB) art. 2.1.5".

Art. 3.4.3, p.to 3), 4° trattino

Sostituire, dopo "- ristrutturazione edilizia" le parole "e/o ampliamento (RE1 e RE2) art. 2.1.5" con: "(REA e REB) art. 2.1.5".

Art. 3.5.8, 1° comma

Stralciare la dizione "; essi costituiranno delle aree di riserva ... omissis ... del presente P.R.G."

Art. 4.1.1, classe III non differenziata ..., ultimo capoverso

Sostituire la prescrizione che recita: "Sino ad ulteriori indagini ... omissis ... la Classe IIIa." con "Per gli interventi ammissibili in tali aree valgono le limitazioni di utilizzo previste per le Fa (frane attive) della classe IIIA."

Art. 4.1.3

Inserire in calce:

- La copertura dei corsi d'acqua principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione non è ammessa in nessun caso.
- Le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso, non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate.
- Non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua incluse le zone di testata tramite riporti vari.
- Nel caso di corsi d'acqua arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi."

Art. 4.3.6

Sostituire la prescrizione riportata al 2° comma "Tali norme non si applicano ... omissis ... n. 523, capo VII." con "Lungo tutti i tratti demaniali dei corsi d'acqua, anche se non evidenziati graficamente, restano comunque validi i vincoli imposti dal R.D. 523/1904, art. 96."

Stralciare la prescrizione di cui all'ultimo comma "Per gli edifici esistenti ... omissis ... artt. 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4."

Inserire in calce: "Sono soggette ai disposti di inedificabilità previsti dall'art. 29 delle L.R. 56/77 le fasce di tutti i corsi d'acqua per un'ampiezza pari a quella individuata nella Carta di Sintesi (tav. SG7)."

Il Dirigente del Settore Urbanistico
Territoriale - Area Provincia di Biella
arch. Ennes FASSONE

Il Referente d'Area
della Direzione Regionale
ing. Enrico ROSSO